



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

VISTO l'art. 13, co. 1, n. 6) della legge n. 186/1982, che attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa la competenza a stabilire i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;

VISTO l'art. 2 della delibera assunta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013, che dispone che la suddetta ripartizione sia statuita dal Presidente del TAR all'inizio di ogni anno "*secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano quantitativo e qualitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni*", con la possibilità di apportare modifiche nel corso dell'anno "*per riequilibrare il carico di lavoro*";

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10/12/1999 di istituzione presso questo TAR della Calabria, sede di Catanzaro, di una sezione interna;

VISTO il precedente decreto n. 47 del 18/12/2023 di ripartizione delle materie per l'anno 2024;

VISTI i dati inerenti i ricorsi depositati presso questo TAR nel corso del 2024 con l'articolazione dell'attribuzione fra le due sezioni;

VALUTATO che la ripartizione operata con il citato decreto n. 47/2023 ha assicurato un sufficiente bilanciamento quali-quantitativo del carico di lavoro delle due sezioni giurisdizionali;

RITENUTO, pertanto, di confermare per l'anno 2025, l'attuale ripartizione delle materie tra le sezioni;

SENTITO il Presidente della II Sezione Dott. Ivo Correale;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno 2025 la vigente ripartizione delle materie tra le due Sezioni viene stabilita nel modo seguente:

SEZIONE PRIMA

- Atti di competenza della Presidenza della Repubblica e della Presidenza Consiglio dei Ministri.
- Atti di competenza del Ministero degli Esteri, Ministero dell'Interno, ancorché connessi ad atti di altre autorità pubbliche, Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Attività economiche e professionali: commercio, industria, artigianato, agricoltura, caccia e pesca, turismo, autorizzazioni e abilitazioni in materia di circolazione stradale, polizia urbana e ad altre attività.
- Ambiente, beni paesaggistici, culturali, storici, miniere, cave e torbiere.



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

- Pubblico impiego non contrattualizzato.
- Provvedimenti relativi alle armi e agli esplosivi.
- Provvedimenti concernenti la sicurezza delle persone; ordinanze urgenti e contingibili.
- Atti e procedimenti in materia di organizzazione di enti pubblici e dello Stato.
- Servizi pubblici (concessioni, affidamenti).
- Servizi relativi all'Istruzione Universitaria.
- Ricorsi inerenti procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di amministrazioni pubbliche assegnati alla Sezione in base al criterio di cui all'art. 4.
- Ricorsi relativi alle elezioni regionali e alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai Comuni ricadenti nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla Prima Sezione e comunque proposti nei confronti delle Amministrazioni Statali, salvo quanto stabilito dall'art. 6 del presente decreto.
- Ogni competenza non attribuita espressamente alla Seconda Sezione.

SEZIONE SECONDA

- Ricorsi inerenti Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni Pubbliche, assegnati alla Sezione in base al criterio di cui all'art. 4.
- Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni temporanee e requisizioni, anche nell'ipotesi in cui si contesta l'imposizione di un vincolo specifico.
- Procedimenti e provvedimenti inerenti la localizzazione di lavori pubblici e di opere di pubblica utilità, ivi compresi impianti di telecomunicazioni.
- Beni demaniali e patrimoniali (concessione e gestione).
- Sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.
- Pubblico impiego contrattualizzato.
- Edilizia e Urbanistica.
- Ordini professionali, albi, iscrizioni e relativi esami di Stato.
- Formazione professionale.
- Tributi e tasse.
- Servizio scolastico (esclusa l'Università).
- Servizio Sanitario nazionale (determinazione del "budget", accreditamenti, autorizzazioni, registrazioni, servizio veterinario, farmacie).
- Provvedimenti relativi agli immigrati.
- Previdenza, sicurezza e tutela del lavoro.
- Ricorsi relativi alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai comuni ricadenti nella provincia di Cosenza.



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla Seconda Sezione e proposti nei confronti di amministrazioni diverse da quelle statali, salvo quanto stabilito dall'art. 6 del presente decreto.

ART. 2

Nel caso di ricorsi connessi il Presidente provvederà alla riunione presso unica sezione in deroga alla ripartizione, di regola mediante attrazione alla sezione presso la quale è assegnato il ricorso con deposito più risalente.

ART. 3

L'assegnazione dei ricorsi all'una o all'altra sezione sarà effettuata con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato. Non potrà essere operata in ragione della prospettazione, della tipologia delle censure dedotte e/o in ragione della difesa delle parti.

ART. 4

La ripartizione dei ricorsi ascrivibili alla materia -attribuita ad ambedue le sezioni- delle "procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni Pubbliche" sarà effettuata mediante assegnazione alternata fra la Prima e la Seconda Sezione, esclusivamente sulla base del rapporto 1-1, con eccezione dell'ipotesi di più ricorsi inerenti la medesima procedura di gara che dovranno essere comunque attribuiti alla medesima sezione.

I ricorsi recanti esclusivamente domande risarcitorie inerenti la materia di cui al comma 1, se riferibili a precedenti ricorsi impugnatori, sia pendenti e sia definiti, vanno attribuiti alla sezione cui questi ultimi sono stati assegnati. Nelle altre ipotesi l'assegnazione fra le due sezioni dei citati ricorsi avviene con attribuzione di quelli in materia sanitaria alla Seconda Sezione e alla Prima Sezione tutti gli altri.

ART. 5

I ricorsi recanti soltanto impugnazione del silenzio della p.a. (art.117 c.p.a.) o del diniego di accesso agli atti della p.a. (art.116 c.p.a.) inerenti in generale l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, vanno ripartiti fra le sezioni con attribuzione alla Seconda Sezione di quelli in materia sanitaria e alla Prima Sezione tutti gli altri, ad eccezione dell'ipotesi in cui detti ricorsi siano connessi con giudizi pendenti ex art. 120 c.p.a.

ART. 6

I ricorsi di ottemperanza del giudicato afferenti i provvedimenti di Corte d'Appello di condanna al pagamento somme resi sulle domande ex legge 24 marzo 2001, n. 89, sono assegnati alternativamente alla Prima e alla Seconda Sezione (secondo il rapporto 2-1), con eccezione dell'ipotesi in cui più ricorsi vengano contemporaneamente proposti dallo stesso



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

difensore in relazione allo stesso decreto di Corte d'Appello di cui si chiede l'esecuzione mediante ottemperanza al giudicato.

ART. 7

La Segreteria Generale curerà la comunicazione del presente decreto al Presidente della Seconda sezione, ai Magistrati, all'Ufficio ricezione ricorsi e ai direttori di Segreteria delle Sezioni interne.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo del Tribunale, nei locali delle Segreterie e nella sala Avvocati nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Catanzaro, 30 dicembre 2024

Il Presidente
Dott. Giancarlo Pennetti